

## Violenza contro le donne: violenza psicologica e controllo coercitivo<sup>1</sup>

### SINTESI

Lo studio, commissionato dal dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo su richiesta della commissione FEMM, esamina la questione se la violenza psicologica contro le donne sia considerata reato negli Stati membri dell'UE oggetto dell'indagine, le modalità con cui vengono raccolti i dati in relazione a questa particolare forma di violenza basata sul genere e, in stretta correlazione con questo aspetto, le eventuali conseguenze sui diritti di affidamento e di visita di chi commette questo tipo di violenza.

### Violenza psicologica e controllo coercitivo nei confronti delle donne

La violenza domestica è una delle forme più comuni di violenza contro le donne (VCD) e comprende gli abusi fisici, sessuali e psicologici, come pure i comportamenti di controllo da parte del partner.

In Europa, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa)<sup>2</sup> del 2011** costituisce il testo di riferimento per la definizione delle varie forme di violenza contro le donne. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa ha un'importanza particolare per gli Stati membri dell'UE, che l'hanno firmata nella loro totalità. La Convenzione è stata firmata anche dalla stessa UE<sup>3</sup>.

Secondo la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, **la violenza psicologica contro le donne è reato**; tale reato può rientrare in tre categorie.

- In primo luogo, nel contesto della **violenza domestica**, di cui viene fornita la definizione completa, che include la violenza psicologica esercitata all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra ex o attuali coniugi o partner. Il concetto di violenza domestica si declina, a sua

<sup>1</sup> Testo integrale dello studio in inglese:

[http://www.europarl.europa.eu/ReqData/etudes/STUD/2020/650336/IPOL\\_STU\(2020\)650336\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/ReqData/etudes/STUD/2020/650336/IPOL_STU(2020)650336_EN.pdf)

<sup>2</sup> La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata adottata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri firmatari l'11 maggio 2011 (2011 STCE n. 210) (in appresso, la "Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa"). È stata aperta alla firma l'11 maggio 2011, in occasione della 121ª sessione del Comitato dei ministri a Istanbul. In seguito alla sua 10ª ratifica da parte di Andorra il 22 aprile 2014, è entrata in vigore il 1º agosto 2014.

<sup>3</sup> Al 28 marzo 2020, i seguenti Stati membri dell'UE hanno firmato e ratificato la Convenzione di Istanbul: AT, BE, CY, DK, EE, FI, FR, DE, ELL, ES, IRL, IT, LUX, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SL. I seguenti Stati membri hanno solo firmato, ma non ancora ratificato la Convenzione di Istanbul: BG, CZ, HU, LT, LV, SK. Anche l'UE ha firmato la Convenzione di Istanbul il 13 giugno 2017.



volta, in due dimensioni: la **violenza ad opera del partner**, che avviene tra ex o attuali coniugi o partner, e la **violenza intergenerazionale**, che avviene solitamente tra genitori e figli.

- In secondo luogo, la **violenza psicologica** è definita come un **delitto doloso in sé**, da considerare reato, che compromette gravemente l'integrità psicologica di una persona attraverso la coercizione o le minacce.
- In terzo luogo vi è il reato di **stalking**, una forma specifica di violenza psicologica.

### Configurazione della violenza psicologica contro le donne come reato in alcuni Stati membri dell'UE

**La maggior parte degli Stati membri dell'UE presi in esame include la violenza psicologica come componente della violenza domestica o ad opera del partner; soltanto pochi di essi hanno istituito un reato distinto di violenza psicologica all'interno di una relazione tra la vittima e l'autore della violenza.** Fatta eccezione per la Finlandia e la Germania, tutti gli Stati membri dell'UE presi in esame – Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Polonia, Romania e Spagna – configurano la violenza domestica o, specificamente, la violenza ad opera del partner come reato.

Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE presi in esame, la **violenza psicologica** rientra nell'ambito della violenza domestica o ad opera del partner ed è identificata come violenza psicologica o mentale, maltrattamento o molestia. Tutti gli Stati membri dell'UE presi in esame contemplano anche **reati distinti** per rispecchiare il concetto di violenza psicologica.

### Raccolta di dati relativi alla violenza psicologica e al controllo coercitivo nei confronti delle donne

Mentre, da un lato, sarebbe cruciale disporre di dati affidabili, sistematici e comparabili per comprendere in modo approfondito il fenomeno della violenza contro le donne e della violenza psicologica / del controllo coercitivo in particolare, dall'altro lato ottenere una raccolta di dati adeguata è difficile per una serie di ragioni.

Il motivo principale di tale difficoltà è che **gli Stati membri dell'UE utilizzano vari termini e definizioni, a fini legali e statistici, per descrivere il fenomeno della violenza contro le donne.** In relazione alla raccolta di dati, questa è spesso definita la "**regola del reato principale**". Pertanto, se sono commessi più reati contemporaneamente, **i reati meno gravi vengono inglobati da quelli più gravi e possono non essere registrati** in sede di trattamento dei dati. Oltre a ciò, la disponibilità dei dati dipende in gran parte **dalla misura in cui i rispettivi sistemi nazionali prescrivono e incoraggiano la segnalazione e la registrazione.**

La completezza e l'affidabilità dei dati dipende anche dalla **capacità delle autorità**, soprattutto degli agenti di polizia incaricati della raccolta dei dati amministrativi, di identificare le manifestazioni di violenza psicologica o controllo coercitivo in uno scenario di violenza domestica o violenza ad opera del partner e di essere in grado di operare le sottili distinzioni tra le varie forme di VCD. L'altra difficoltà strutturale generale riguardo alla raccolta di dati in relazione alla VCD è il fatto che **spesso le violenze non vengono denunciate.** È per superare tale difficoltà che la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa incoraggia particolarmente **la raccolta di dati basata su indagini nazionali.**

## Raccolta di dati relativi alla violenza psicologica e al controllo coercitivo nei confronti delle donne negli Stati membri dell'UE

I dati attualmente disponibili, raccolti dalla polizia e dal settore giudiziario, non danno un quadro chiaro dell'entità del fenomeno della violenza domestica o ad opera del partner negli Stati membri. La comparabilità e la qualità dei dati disponibili è limitata per molteplici ragioni, tra cui figurano: le definizioni diverse dei reati adottate negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per descrivere il fenomeno della violenza domestica; la limitatezza della cooperazione e del coordinamento tra i settori della polizia e della giustizia; la mancanza di informazioni dettagliate sulle vittime; la mancanza di informazioni sufficienti agli atti riguardo alla relazione tra le vittime e gli autori del reato. Variano molto, inoltre, anche i criteri metodologici, come la fase del procedimento in cui avviene la registrazione dei dati, le unità di misura e le regole di conteggio.

I dati raccolti sulla violenza psicologica contro le donne nel contesto della violenza domestica coprono solo parzialmente tutti i casi di violenza psicologica. Ciò è dovuto al fatto che, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE presi in esame, la violenza psicologica è considerata reato anche nel quadro di altri atti delittuosi, come la coercizione o la minaccia, oppure non è considerata reato.

### Quali sono le ripercussioni sui diritti di affidamento e di visita degli autori di VCD?

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, all'articolo 31, è l'unico strumento giuridicamente vincolante che prevede disposizioni esplicite in materia di affidamento di minori in situazioni di violenza domestica.

In tutte le legislazioni degli Stati membri dell'UE presi in esame **le disposizioni generali del diritto di famiglia consentono la revoca o la limitazione dei diritti di responsabilità genitoriale**. I limiti e le modalità di applicazione di tali disposizioni sono definiti dai tribunali, che godono di ampi poteri discrezionali al riguardo.

In alcuni Stati membri dell'UE, la **condanna penale** del genitore comporta la revoca o la limitazione della responsabilità genitoriale; ciò può accadere come conseguenza automatica, se il reato è stato commesso nei confronti del minore, oppure può essere consentito un margine di discrezionalità ai giudici affinché prendano in considerazione le varie circostanze; tale discrezionalità può essere prevista dalla legge o desunta dalla giurisprudenza.

Nei casi di violenza domestica, nell'adozione di decisioni relative all'affidamento e alle visite sembra **prevalere la regola generale dell'affidamento condiviso** indipendentemente dal comportamento violento di uno dei genitori.

La legislazione degli Stati membri dell'UE presi in esame indica che, nei casi in cui è stato concesso l'affidamento esclusivo al genitore vittima di violenza, i limiti e le modalità con cui l'altro genitore può esercitare il suo **diritto di visita** sembrano risentire maggiormente della violenza perpetrata.

**Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d'autore:** le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, previa informazione del Parlamento europeo e con invio di una copia a quest'ultimo. © Unione europea, 2020

Autori esterni:

Petra JENEY, Clara COTRONEO, Igor DIZDAREVIC, Virgil-Ivan CUCU, Tomasz KRAMER, Juan Diego RAMÍREZ-CÁRDENAS DÍAZ, Roberta RIBEIRO OERTEL, Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione (EIPA).

Amministratore della ricerca responsabile: Martina SCHONARD      Assistente redazionale: Sandrina MARCUZZO

Contatti: [poldep-citizens@europarl.europa.eu](mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu)

Il documento è disponibile sul seguente sito Internet: [www.europarl.europa.eu/supporting-analyses](http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses)

Print            ISBN 978-92-846-6885-4 | doi: 10.2861/01893 | QA-03-20-464-IT-C  
PDF            ISBN 978-92-846-6876-2 | doi: 10.2861/46354 | QA-03-20-464-IT-N